PR Sardegna FESR 2021/2027 - PRIORITA' 1

"COMPETITIVITÀ INTELLIGENTE"

Azione 1.1.2 "Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza"

AIUTI PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE PER L'INNOVAZIONE

FAQ - Frequently Asked Questions

Aggiornate al 18/09/2026

D. Siamo una microimpresa con sede legale a Roma e unità locale a Cagliari. Possiamo partecipare al bando "Aiuti per progetti di collaborazione per l'innovazione"?

R: Sì. Per la partecipazione al percorso di accompagnamento e al successivo bando non è necessario che le imprese abbiano la sede legale in Sardegna. **L'elemento rilevante è la sede operativa della rete-soggetto che verrà costituita.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 11, delle Disposizioni Attuative, l'aggregazione proponente (se già costituita) e le singole imprese dell'aggregazione (se non ancora costituita) devono, alla data di presentazione della domanda:

- avere una sede operativa in Sardegna;
- oppure assumere l'impegno ad aprirne una prima dell'avvio delle attività del progetto di innovazione.

D. Non abbiamo presentato Manifestazione di Interesse a valere sull'Avviso di "Accompagnamento alla Costruzione di Reti di imprese per Progetti di innovazione", possiamo partecipare al bando "Aiuti per progetti di collaborazione per l'innovazione"?

R: Sì. È possibile partecipare al bando "Aiuti per progetti di collaborazione per l'innovazione" anche se non è stata presentata domanda a valere sull'Avviso di "Accompagnamento alla Costruzione di Reti di imprese per Progetti di innovazione". La partecipazione al precedente Avviso non costituisce infatti un requisito obbligatorio di accesso al bando.

D. Ai fini del requisito minimo di tre MPMI previsto dall'art. 3 delle Disposizioni Attuative, come devono essere considerate le imprese collegate ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014? Qualora, per effetto del collegamento, non risulti soddisfatto il requisito minimo richiesto, è possibile integrare l'aggregazione con un'ulteriore impresa indipendente? Entro quale termine deve essere perfezionata tale integrazione?

R. Ai fini della verifica dei requisiti previsti dal bando, le imprese collegate sono considerate secondo quanto disposto dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Pertanto, qualora due o più imprese siano qualificate come imprese collegate, esse costituiscono un'unica impresa ai fini dell'applicazione della citata disciplina. Qualora, per effetto del collegamento, non risulti soddisfatto il requisito minimo di tre MPMI previsto dall'art. 3 delle Disposizioni Attuative, l'aggregazione può essere integrata con una o più imprese indipendenti, fermo restando che la composizione dell'aggregazione e il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità devono risultare conformi alle Disposizioni Attuative alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

D. Come viene verificato il massimale "de minimis" nel caso di una rete-soggetto?

R. Nel caso di una rete-soggetto, il massimale previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831 è verificato in capo al soggetto beneficiario. Qualora la rete-soggetto faccia parte di un'impresa unica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2023/2831, ai fini della verifica del massimale di 300.000 euro si tiene conto anche degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese appartenenti alla medesima impresa unica.

D. Nel caso di acquisto di un macchinario nell'ambito del progetto, è ammissibile a contributo l'intero costo di acquisto oppure esclusivamente la quota di ammortamento riferibile al periodo di realizzazione del progetto?

R. Nel caso di acquisto di un macchinario destinato al progetto, è ammissibile il costo sostenuto per l'acquisizione del bene, purché siano rispettate le condizioni e i limiti previsti dal bando e dall'Allegato G. non trova pertanto applicazione il criterio della rendicontazione della sola quota di ammortamento riferibile alla durata del progetto.

D. Le singole imprese della costituenda aggregazione devono, alla data di presentazione della domanda, operare esclusivamente nei settori economici ammissibili ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e dell'Appendice n. 3?

No. Il requisito relativo all'ambito settoriale di ammissibilità deve essere verificato con riferimento alla costituenda aggregazione e alle attività oggetto del progetto presentato, non alle singole imprese partecipanti considerate autonomamente. Pertanto, la partecipazione all'aggregazione non è preclusa alle imprese che svolgano anche attività ulteriori rispetto ai settori ammissibili, fermo restando che il progetto e le attività oggetto di agevolazione devono rientrare nei settori economici ammessi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e dell'Appendice n. 3.

D. La figura del Project Manager è prevista obbligatoriamente per le domande presentate in forma di rete, dall'art. 6, comma 1, lett. c), delle Disposizioni attuative. La figura deve essere necessariamente ricondotta a uno dei profili di Middle Temporary Management indicati alla voce B.6 del Catalogo?

La figura del Project Manager **non deve necessariamente essere ricondotta ai profili di Middle Temporary Management elencati alla voce B.6 del Catalogo**, in quanto tali profili individuano specifiche figure di Temporary Management e non esauriscono le professionalità utilizzabili per lo svolgimento delle attività di gestione e coordinamento progettuale.

Il Project Manager può essere individuato quale **servizio di supporto alla gestione e al coordinamento del progetto**, con il compito di assicurare, a titolo esemplificativo, il coordinamento delle attività dei soggetti aderenti all'aggregazione, il monitoraggio del cronoprogramma e degli

avanzamenti, il raccordo tra i partner, il supporto alla gestione documentale e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal progetto.

Conseguentemente, il Project Manager può essere previsto nel piano dei costi come **servizio di Project Management**, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalle Disposizioni attuative e dall' Allegato O.

L'incarico dovrà essere formalizzato mediante apposita lettera di incarico, nel quale siano chiaramente indicate le attività, le responsabilità, la durata e il corrispettivo del Project Manager.

D. Ai fini della valutazione dell'innovazione, possono essere valorizzati anche progetti che introducono innovazioni organizzative o di servizio? Tali innovazioni riguardano le imprese e il contesto territoriale, anche se le soluzioni sono già adottate in altri contesti?

R. Sì. Ai fini del criterio di valutazione dell'innovazione possono essere valorizzate **innovazioni di** prodotto, di processo, organizzative e di servizio, purché determinino un cambiamento, in termini di innovazione, concreto e significativo nelle imprese coinvolte.

L'innovazione può consistere anche nell'adozione di soluzioni già diffuse in altri contesti, qualora esse rappresentino una novità per le imprese proponenti e per il contesto territoriale di riferimento.

D. L'acquisto di beni strumentali possono essere considerati elementi di innovazione ai fini della valutazione del progetto?

R. Sì, purché siano funzionalmente collegati a un'effettiva innovazione introdotta dalle imprese e contribuiscano al conseguimento di risultati concreti e misurabili.

In particolare, l'acquisto di beni strumentali può essere valorizzato quando è funzionale all'introduzione di nuove modalità organizzative, produttive o di servizio.

D. Nell'ambito di un progetto di innovazione di processo finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di logistica digitale e sostenibile, sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di veicoli commerciali elettrici, mezzi e attrezzature per la movimentazione delle merci, infrastrutture e sistemi di ricarica, nonché dispositivi telematici e sistemi di tracciamento?

R. No. Ai sensi delle Direttive di attuazione, i costi per l'acquisto di beni materiali e immateriali sono ammissibili esclusivamente qualora siano **funzionali e necessari alla realizzazione del progetto** e rientrino nelle tipologie di spesa previste, quali: macchinari, attrezzature e strumentazione, programmi informatici, brevetti, licenze e know-how.

Sono espressamente esclusi da tale categoria i veicoli commerciali, elettrici e non elettrici, nonché le infrastrutture e i sistemi di ricarica.

Pertanto, i relativi costi non sono ammissibili, anche qualora i beni siano utilizzati nell'ambito di un progetto di innovazione di processo finalizzato alla digitalizzazione e alla sostenibilità della logistica.

D. Cosa si intende per coerenza tra il Piano di innovazione presentato dalla singola impresa e il progetto PIC al quale aderisce?

R. Per coerenza si intende la presenza di un collegamento tra il percorso di innovazione realizzato nell'ambito del PIC e il progetto di innovazione proposto con la domanda presentata a valere sul bando.

Non è richiesta la coincidenza tra le attività o gli interventi previsti nei due progetti, ma deve essere riconoscibile un nesso tra il percorso di innovazione definito nell'ambito del PIC e l'intervento proposto nella domanda presentata, tale coerenza dovrà essere adeguatamente illustrata nella proposta progettuale.

Un'impresa operante esclusivamente nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli o della pesca e dell'acquacoltura che ha aderito a un PIC può presentare domanda in forma singola?

No. L'adesione al PIC non comporta automaticamente l'ammissibilità della singola impresa agli aiuti previsti dall'Avviso.

Sono **escluse dalla possibilità di beneficiare degli aiuti** le imprese che operano **esclusivamente** nella **produzione primaria dei prodotti agricoli o dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**, in quanto tali attività sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti *de minimis*.

Pertanto, la partecipazione di un'impresa a un PIC **non determina automaticamente la ammissibilità:** qualora la singola impresa aderente al PIC operi esclusivamente nella produzione primaria dei prodotti agricoli o della pesca e dell'acquacoltura, **non può essere ammessa come beneficiaria degli aiuti previsti dall'Avviso**.

Resta ferma la disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2023/2831 per le eventuali attività di **trasformazione e commercializzazione** dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa applicabile.